

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

LA GIURISPRUDENZA: le sentenze per esteso

Contratti tipici Appalto- Accettazione tacita lavori (49-26,1) Art. 1665

Cassazione Civile, n. 4021 del 09.02.2023, Sez. 2

Contratti tipici- Appalto- Accettazione tacita lavori (49-26,1) Art. 1665

MASSIMA

È principio di diritto quello secondo cui, in tema di contratti tipici, relativamente all'appalto, l'art. 1665 c.c., pur non enunciando la nozione di accettazione tacita dell'opera, indichi i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO	Luigi Giovanni	- Presidente	-
Dott. MOCCI	Mauro	- rel. Consigliere	-
Dott. GRASSO	Giuseppe	- Consigliere	-
Dott. TEDESCO	Giuseppe	- Consigliere	-
Dott. CRISCUOLO	Mauro	- Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9223/2022 R.G. proposto da:
GICAR SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in TREVISO Via Fonderia n. 10, presso lo studio dell'avvocato D'ALELIO ANTONIO (DLSNTN61T16G964C) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato VERINO MARIO ETTORE (VRNMTT39P03H501I);
- ricorrente -
contro
FAVARETTI SRL, elettivamente domiciliata in PADOVA VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 51, presso lo studio dell'avvocato ROCCA RICCARDO (RCCR63C02F382D) che la rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2534/2021 depositata il 07/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI.

FATTO

Il Tribunale di Padova revocò il decreto ingiuntivo, con il quale Favaretti s.r.l. aveva richiesto a Gicar s.r.l. il pagamento della somma di Euro 12.200, per la riparazione di una tensostruttura, già fornita alla controparte e danneggiatasi a seguito di un violento temporale.

Su impugnazione principale della Favaretti ed incidentale condizionata della Gicar, la Corte d'appello di Venezia riformò la sentenza del Tribunale, confermando

l'originario provvedimento monitorio e condannando Favaretti a consegnare a Gicar il manufatto in suo possesso, subordinatamente al pagamento delle somme di cui al medesimo decreto ingiuntivo.

Il giudice di secondo grado ritenne che Gicar non avesse adeguatamente giustificato il rifiuto dell'accettazione del manufatto successivamente alla sistemazione, che Favaretti avrebbe offerto "corredata delle

rappresentazioni fotografiche dell'opera riparata".

Contro la predetta sentenza (n. 2534 del 2021) ricorre per cassazione Gicar s.r.l., affidandosi a due motivi.

1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all'art. 1665 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 La Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto assolto l'onere della prova in capo alla Favaretti sulla scorta di principi che esulavano dalla fattispecie legale codificata dall'art. 1665 c.c., mentre l'accettazione tacita dell'opera si sarebbe potuta presumere solo nell'ipotesi di ricezione senza riserve, oppure in caso di mancata verifica.

2) Con il secondo mezzo, la Gicar s.r.l. si duole della violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, con riferimento agli artt. 1460,1665 e 2756 c.c., ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 I giudici di secondo grado avrebbero trascurato di considerare che, in un contratto a prestazioni corrispettive, la prestazione di un contraente può e deve avvenire a fronte della prestazione dell'altro contraente. Sotto questo profilo, la consegna della struttura avrebbe piuttosto dovuto essere subordinata alla verifica delle riparazioni e non al pagamento del prezzo.

Il primo motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, in tema di appalto, ai sensi dell'art. 1665, comma 4 c.c., è necessario distinguere tra atto di "consegna" e atto di "accettazione" dell'opera: la consegna costituisce un atto puramente materiale che si compie mediante la messa a disposizione del bene a favore del committente, mentre l'accettazione esige, al contrario, che il committente esprima (anche "per facta concludentia") il gradimento dell'opera stessa, con conseguente manifestazione negoziale la quale comporta effetti ben determinati, quali l'esonero dell'appaltatore da ogni responsabilità per i vizi e le

Si è costituita Favaretti s.r.l., depositando controricorso.

In prossimità dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

DIRITTO

differmità ed il conseguente suo diritto al pagamento del prezzo (Sez. 1, n. 19019 del 31 luglio 2017).

In particolare, il presupposto dell'accettazione tacita è costituito dalla consegna dell'opera al committente (alla quale è parificabile l'immissione nel possesso) e, come fatto concludente, la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica (Sez. 2, n. 10452 del 3 giugno 2020; Sez. 2, n. 13224 del 16 maggio 2019).

La sentenza impugnata ha testualmente affermato "E' vero che l'appellata non ha accettato la consegna dell'opera e, dunque, grava sull'appaltatore provare di aver eseguito l'opera conformemente al contratto, ma è vero anche che il rifiuto della consegna non è stato adeguatamente giustificato da Gicar, se non lamentando un ritardo nella consegna" ed, inoltre che l'adempimento di Favaretti sarebbe stato dimostrato "dalla corrispondenza con la quale Favaretti ha reiteratamente offerto di consegnare la tensostruttura corredata dalle rappresentazioni fotografiche dell'opera riparata, senza che siano intervenute contestazioni da parte di Gicar in ordine alla corretta esecuzione del lavoro".

E' evidente come le suddette affermazioni non indichino elementi idonei, in sé, a supportare l'assunto della sussistenza della intervenuta accettazione tacita dell'opera, neppure per "facta concludentia", in assenza di qualunque richiamo a una effettiva consegna dell'opera medesima.

La Corte d'appello non si è dunque attenuta al principio che, in materia di appalto, regola l'accettazione dell'opera da parte del committente e che viene all'uopo ribadito: "l'art. 1665 c.c., pur non enunciando

La giurisprudenza: le sentenze per esteso a cura dell'avv. Pasquale Guida

la nozione di accettazione tacita dell'opera, indica i fatti e i comportamenti dai quali deve presumersi la sussistenza dell'accettazione da parte del committente e, in particolare, al comma 4 prevede come presupposto dell'accettazione tacita la consegna dell'opera al committente e come fatto concludente la ricezione senza riserve da parte di quest'ultimo, anche se non si sia proceduto alla verifica".

Il secondo motivo resta assorbito.

Pertanto, la sentenza va cassata e rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda oggetto di causa alla luce delle considerazioni sopra esposte.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2023